

Capitolo 13°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

- A) GHISA, FERRI, ACCIAI / B) ALLUMINIO E SUE LEGHE /
C) RAME E SUE LEGHE

Art. 331 – La forma del contratto può essere verbale.

Art. 332 – Il modo di misurazione dei materiali ferrosi è solitamente a peso.
Il peso viene verificato all'atto della consegna, dopo di che non sono ammessi reclami.

Art. 333 – In ordine alle tolleranze di dimensione per i tubi, ferro e lamiera, valgono quelle stabilite dalle tabelle UNI.

Art. 334 – I grossisti vendono al consumo franco magazzino.
Il prezzo è stabilito solitamente a peso ed il pagamento è fatto in contanti al ritiro della merce, salvo diversi accordi.
dei medesimi.